

Roma, 15 aprile 2005

Lettera aperta

Onorevole Signor Ministro,

i drammatici avvenimenti di questi giorni, da ultimo quanto accaduto nella circostanza dell' "euro-derby" Inter-Milan, hanno riproposto all'attenzione generale il problema degli atti di violenza in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive.

La questione, che desta grave allarme sociale, è stata posta sin dall'inizio tra le priorità dell'agenda dell'attuale Governo che, già a pochi mesi dall'insediamento, assunse un'apposita iniziativa legislativa d'urgenza, risultata tuttavia "depotenziata" nel testo definitivo poi licenziato dalle Camere.

Con la recrudescenza del cennato fenomeno, nel 2003 venne adottato un nuovo decreto-legge che, tra l'altro, introdusse l'istituto dell'arresto in flagranza differita per determinati illeciti penali connessi agli eventi sportivi, nonché una disposizione fortemente voluta e sostenuta dalla S.V. On.le.

Ci riferiamo all'articolo 1-ter del d.l. n. 28/2003, convertito nella l. n. 88/2003, che ha novellato la legge n. 401/1989("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive") con l'introduzione dell'articolo 7-bis("Differimento o divieto di manifestazioni sportive").

Tale norma prevede che il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e del C.O.N.I., può, a secondo della sussistenza di determinate circostanze, differire ad altra data, o vietare per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni, lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Siffatta norma, almeno per quanto ci consta, è rimasta fino a oggi disapplicata e ignorata - se si esclude un richiamo generale a tutte le disposizioni vigenti - anche nelle direttive impartite in questi giorni a Prefetti e Questori, che si riferiscono quasi esclusivamente agli interventi adottabili dagli organi di polizia, tra cui la potestà dei medesimi di sospendere o di vietare lo svolgimento di un incontro di calcio nell'immediatezza di incidenti verificatisi prima o durante lo stesso.

Gent.mo
On.le Dr. Giuseppe Pisanu
Ministro dell'Interno

Eppure, la richiamata disposizione potrebbe costituire un valido strumento “preventivo” e “dissuasivo” che, si evidenzia, nella fase prodromica all’adozione di un provvedimento “traumatico” intende coinvolgere responsabilmente altri soggetti - in particolare il C.O.N.I., quale rappresentante di tutte le federazioni sportive – nella gestione di un determinato evento, in un’ottica non esclusivamente di “polizia”(o, se si preferisce, “tecnico-operativa”). Una disposizione, ci permettiamo di soggiungere, perfettamente in coerenza con la peculiarità del profilo politico-amministrativo del Prefetto nella sua qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza: un profilo funzionale a una trattazione delle questioni attinenti alla “sicurezza” arricchita dal contributo di tutti i soggetti ritenuti in qualche modo alle stesse interessate.

Onorevole Signor Ministro,

La preghiamo di considerare queste nostre considerazioni come un modesto contributo di riflessione su una tematica rilevante che involge aspetti di particolare gravità.

Ci è gradita l’occasione per porgerLe distinti saluti.

Il Presidente
(Antonio Corona)